



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 10/2025

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede

Al Questore- Parma

Al Comandante Provinciale CC - Parma

Al Comandante Provinciale GdF - Parma

Al Dirigente Polizia Stradale - Parma

Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma

Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma

anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma

Al Comandante del NAS-CC Parma

Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma

Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma

Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia Parma

Al Responsabile della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma

Al Comandante della Polizia Provinciale Parma

Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE

Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma

Al Comandante della Polizia Locale - Parma

Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa TreCasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

Al Direttore A.R.P.A.E. - Parma

Al Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)-
Bologna

ed altresì, per opportuna conoscenza, ai Sigg.

Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)

Presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati - Parma

Presidente della Camera Penale - Parma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Oggetto: decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante *Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.8.2025, in vigore dal 9 agosto 2025.

Sommario

SOMMARIO	2
PREMESSA	2
1) - <i>Modifiche al decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, c.d. TUA (testo unico in materia ambientale)</i>	3
1/a) - articolo 212 del d.lgs. 152/2006 (Albo nazionale gestori ambientali)	3
1/b) - Articoli 255, 255-bis, 255-ter – Considerazioni generali	3
1/c) - articolo 256 del d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	6
1/d) - articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti)	7
1/e) - articolo 258 del d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	8
1/f) - articolo 259 del d.lgs. 152/2006 (Spedizione illegale di rifiuti)	8
1/g) - articolo 259-bis del d.lgs. 152/2006 (Aggravante dell'attività di impresa)	9
1/h) - articolo 259-ter del d.lgs. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti)	9
2) - <i>Modifiche al codice penale</i>	9
2/a) - Articolo 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)	9
2/b) - articolo 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	9
2/c) - articolo 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	9
3) - <i>Modifiche al codice di procedura penale</i>	10
articolo 382-bis c.p.p. (Arresto in flagranza differita)	10
4) - <i>Modifiche di altre disposizioni normative</i>	10
4/a) - Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)	10
4/b) - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)	11
4/c) - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)	11
4/d) - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)	11
5) - <i>Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>	12
LINEE GUIDA OPERATIVE	12
Linee guida operative per i magistrati	12
Linee guida per la Polizia Giudiziaria	12
NOTE DI CHIUSURA	13

Premessa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.8.2025 è stato pubblicato il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante *Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.8.2025, in vigore dal 9 agosto 2025 (sabato).

Riservando ogni approfondimento ad un momento successivo, appare opportuno in questa sede evidenziare le seguenti principali novità introdotte dal decreto-legge di cui all'oggetto.

Atteso che il decreto-legge ha inciso su una pluralità di norme pregresse, per comodità espositiva -ed anche per seguire lo schema del decreto- di seguito verranno analizzate le varie leggi interessate dalle modifiche e, all'interno di ciascuna legge, saranno analizzati i singoli articoli oggetto dell'intervento legislativo.

Sin da adesso si evidenzia inoltre che, nelle note, riportate alla fide del presente documento, viene riprodotto il testo coordinato delle norme modificate (oppure il testo introdotto *ex novo*, allorché il decreto-legge abbia introdotto norme prima non presenti), con l'avvertenza che, in ogni caso, **il testo modificato o quello introdotto ex novo viene riportato in carattere grassetto, corsivo, sottolineato, onde renderlo più facilmente distinguibile.**

Le linee essenziali della riforma possono così sintetizzarsi:

- (a) creazione di nuove norme incriminatrici e generalizzato aumento delle sanzioni (amministrative e penali);
- (b) in particolare, inasprimento delle pene nei casi in cui:

- dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- (c) aumento di sanzioni allorquando il fatto venga commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;
- (d) migliore definizione del *confine* tra il d. lgs 152/2006 ed il Codice della Strada, attraverso l'esplicitazione delle condotte ricadenti nell'una o nell'altra disposizione normativa.

oooo

In questa sede va altresì ricordato che -a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6-ter, comma 1, Legge 9 ottobre 2023, n. 137- questo Ufficio ebbe ad adottare la **Direttiva n. 10/2024 del 15.03.2024**, con cui venivano fornite *linee guida operative* in ordine alle modalità applicative dell'art. 255, comma 1, decreto legislativo 152/2006 (*Abbandono di rifiuti*), ovvero uno degli articoli su cui è intervenuto il decreto-legge 116/2025.

Pertanto -anche in considerazioni delle possibili modifiche che verranno apportate a questo decreto-legge in sede di conversione- sin da adesso si fa riserva di adottare eventualmente delle linee guida operative riepilogative della complessa materia, che tenga conto anche della richiamata direttiva 10/2024.

1) - Modifiche al decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, c.d. TUA (testo unico in materia ambientale)

L'art. 1 del decreto-legge apporta plurime modifiche al d.lgs. 3.4.2006, n. 152, c.d. TUA (testo unico in materia ambientale), in particolare mediante:

- modifica degli artt. 212, 255, 256, 256-bis, 258, 259;
- introduzione ex novo degli artt. 255-bis, 255-ter, 259-bis, 259-ter.

1/a) - articolo 212 del d.lgs. 152/2006 (Albo nazionale gestori ambientali)

All'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, rubricato *Albo nazionale gestori ambientali*, dopo il comma 19-bis è aggiunto il comma 19-ter.

Il nuovo comma prevede che, fermo restando il reato di cui all'art. 256 TUA, all'impresa che esercita l'autotrasporto di cose (cioè rifiuti) per conto terzi senza essere iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto sono applicate le sanzioni della sospensione e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto di terzi ¹.

1/b) – Articoli 255, 255-bis, 255-ter – Considerazioni generali

In questa sede viene affrontata -nelle sue linee generali- la riforma dell'art. 255, che -anche con riferimento al successivo art. 256- ha subito una vera e propria *scomposizione*, con l'aggiunta di due nuovi articoli, il 255-bis ed il 255-ter.

Inoltre verrà affrontato il rapporto tra il Codice dell'Ambiente ed il Codice della strada, salvi i dettagli allorquando saranno affrontate le singole e specifiche norme.

oooo

Di fondamentale importanza appare dunque, tra gli altri, l'intervento sull'art. 255, che (come indicato in premessa) era stato di recente già modificato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Tale norma (rubricata genericamente come "*abbandono di rifiuti*") puniva l'abbandono di rifiuti (nelle forme dell'*abbandono*, del *deposito* e della *immissione in acque*) con la sola pena pecuniaria dell'ammenda da 1.000 a 10.000 €, prevenendo poi l'aumento sino al doppio nel caso in cui il rifiuto fosse *pericoloso*.

Con l'odierno intervento, il Legislatore ha inteso effettuare una accurata tripartizione delle condotte, prevedendo:

- (a) **in primo luogo**, l'abbandono di *rifiuti non pericolosi* (art. 255);
- (b) **in secondo luogo**, l'abbandono di *rifiuti non pericolosi in casi particolari*, allorquando dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o

deterioramento di acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero ancora qualora il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (art. 255-bis, di nuova introduzione);

(c) **in terzo luogo**, l'abbandono di *rifiuti pericolosi* (art. 255-ter, di nuova introduzione).

La differenza tra rifiuto *non pericoloso* e rifiuto *pericoloso* venne affrontata nella già richiamata direttiva n. 10/2024, f. 3; in questa sede si riportano le definizioni fondamentali ivi contenute:

Dalla direttiva n. 10/2024

Prima di andare oltre, è opportuno focalizzare l'attenzione sui concetti di *rifiuto* e di *rifiuto pericoloso*, in quanto è in base a questa distinzione che varia l'ammontare della pena.

La definizione di questi due concetti viene offerta dall'art. 183 del decreto legislativo 152/2006, secondo cui:

- per *rifiuto* si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;
- per *rifiuto pericoloso* si intende “rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”, ovvero (le qualità di seguito elencate si trovano nel richiamato allegato “I”, che contiene -per ciascuna di esse- la definizione che viene riportata in nota) esplosivo ¹, comburente ², facilmente infiammabile ³, infiammabile ⁴, irritante ⁵, nocivo ⁶, tossico ⁷, cancerogeno ⁸, corrosivo ⁹, infettivo ¹⁰, tossico per la riproduzione ¹¹, mutageno ¹²; ed altresì rifiuti che (a contatto con l'acqua, l'aria o un acido) sprigionano un gas tossico o molto tossico; sensibilizzanti ¹³, ecotossico ¹⁴, rifiuto suscettibile -dopo l'eliminazione- a dare origine ad altra sostanza ¹⁵.

¹ Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

² «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

³ «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

⁴ «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.

⁵ «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

⁶ «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

⁷ «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

⁸ «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

⁹ «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

¹⁰ «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

¹¹ «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.

¹² «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.

¹³ «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

¹⁴ «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

¹⁵ Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Con il decreto-legge che qui si commenta viene introdotta dunque (apparentemente) una sorta di *terza categoria* (i *rifiuti non pericolosi in casi particolari*); in realtà si tratta dei medesimi *rifiuti non pericolosi* che però vengono affrontati con sanzioni più gravi nel caso si verifichino determinate conseguenze.

Orbene, come si vedrà più avanti:

- per l'abbandono di *rifiuti non pericolosi* (art. 255), viene ora prevista una pena pecuniaria più severa rispetto alla precedente formulazione, sia nel minimo che nel massimo (ammenda da 1.500 a 18.000 euro);
- per l'abbandono di *rifiuti non pericolosi in casi particolari* (nuovo art. 255-bis) viene prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni;
- per l'abbandono di *rifiuti pericolosi* (nuovo art. 255-ter) viene prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni, con un ulteriore incremento di pena (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) laddove si verifichino quelle condizioni di pericolo previste nell'art. 255-bis;

ciascuno degli articoli appena esaminati prevede poi un incremento di pena nel caso in cui l'attività di *abbandono* sia svolta non dal soggetto *privato* (“*Chiunque...*”), ma nell'esercizio di un'attività di impresa (“*I titolari di imprese e i responsabili di enti...*”), sanzionando dunque quella condotta che, sino a questo momento, era prevista dall'art. 256, comma 2 (che infatti, coerentemente, è stato abrogato).

oooo

Altra novità da segnalare riguarda il **rapporto tra Testo unico ambiente e Codice della Strada**, con particolare riferimento all'art. 15 del CdS.

Fino a questo momento su tutte le strade era vietato (tra l'altro):

- 1) “*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*” (art. 15, lettera “f”), violazione punita con la sanzione amministrativa da € 26 a € 102;
- 2) “*insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*” (art. 15, lett. f-bis), violazione punita con la sanzione amministrativa da € 216 a € 866.

Con il decreto-legge n. 116/2025 che qui si commenta, vi è stata una profonda modifica delle due norme appena richiamate, dal momento che ora (ferme restando le sanzioni, che restano invariate):

- 3) l'art. 15, lettera “f” prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato “*fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti*”;
- 4) l'art. 15, lettera “f-bis” prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato “*fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255 bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento*”.

In sostanza, dunque:

- 5) a mente dell'art. 15, lett. f) CdS, tutto ciò che è *rifiuto* ricade sotto la previsione del Testo Unico Ambiente (con le sanzioni più rigorose oggi previste), mentre nel Codice della strada rientra solo ciò che non è *rifiuto*;
- 6) ai sensi dell'art. 15, lett. f-bis, è punito con la sanzione amministrativa (da € 216 a € 866) chi deposita o getta da veicoli in sosta o in movimento quei *rifiuti non pericolosi* di cui agli artt. 232-bis (ovvero “*mozziconi dei prodotti di fumo*”) e 232-ter (ovvero “*scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*”) del TUA.

Pertanto la modifica prevede espressamente che gettare un ***qualcosa*** dall'auto (ferma o in movimento) costituisce illecito amministrativo punibile a norma del Codice della Strada solo nel caso in cui il *qualcosa* sia costituito da *mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*, laddove qualunque altro oggetto che non ricade in tali categorie viene punito secondo le norme del Codice dell'Ambiente.

Inoltre:

- 7) a mente dell'art. 255, comma 1-bis, Codice dell'Ambiente, qualora gli oggetti appena elencati (*mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare*) formino oggetto non già di *lancio* da auto, bensì di *abbandono* o *deposito* per strada, si applica la sanzione amministrativa da 80 a 320 €;
- 8) a mente dell'art. 255, comma 1-ter, Codice dell'Ambiente, l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis non richiede necessariamente la **contestazione** immediata, ma può avvenire attraverso le immagini riprese dagli **impianti di video sorveglianza** posti fuori o all'interno dei centri abitati; in tali casi la competenza ad irrogare le sanzioni appartiene al Sindaco.

oooo

Di seguito vengono affrontate le singole fattispecie interessate dalla riforma.

1/b.1) - articolo 255 del d.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

All'articolo 255 del d.lgs. 152/2006, rubricato *Abbandono di rifiuti*, vengono apportate alcune modifiche ²:

- (a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
- (b) al comma 1 (che prevede come reato l'abbandono, il deposito incontrollato e l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) è previsto un aumento della pena dell'ammenda sia nel minimo che nel massimo ed è prevista altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida se il fatto è commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;
- (c) dopo il comma 1 è inserito il comma 1.1, con cui viene introdotto nell'art. 255 un autonomo reato, qualora la condotta descritta al comma 1 sia stata posta in essere dai titolari di enti o imprese (che sostituisce l'analoga previsione di cui all'art. 256, comma 2, TUA, che infatti viene contestualmente abrogato);
- (d) il comma 1-bis è sostituito da altra disposizione, secondo cui -fuori dalle ipotesi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 15, comma 1, lettera f-bis) del codice della strada, relativo all'insozzamento della strada, mediante getto di rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento- l'abbandono o il deposito illegali di rifiuti di prodotti da fumo (art. 232-bis) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter) è punito con una sanzione pecuniaria più elevata (da 80 euro a 320 euro);
- (e) dopo il comma 1-bis è inserito il comma 1-ter, che consente di procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo su indicato senza la necessità della contestazione immediata dello stesso, mediante l'utilizzo delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza e individua nel Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione l'organo competente ad applicare la relativa sanzione.

1/b.2) - articolo 255-bis del d.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Dopo l'articolo 255 del d.lgs. 152/2006 è inserito il nuovo art. 255-bis rubricato *Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari* ³.

Da tale norma è possibile evidenziare quanto segue:

- I) al **comma 1**, è previsto, come autonomo delitto -punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni- l'abbandono, il deposito o l'immissione in acque sotterranee o superficiali, di rifiuti non pericolosi, posti in essere da soggetti diversi dai titolari di imprese o responsabili di enti, in violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 (abbandono o deposito incontrollato), dell'art. 226, comma 2 (in materia di imballaggi), e dell'art. 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso), del medesimo d.lgs. n. 152/2006, qualora:
 - a) dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240, lettere d) ed e), del TUA o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- II) al **comma 2** è previsto un distinto analogo reato nel caso di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti non pericolosi ovvero di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee posto in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sanzionato con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi, qualora ricorra taluno dei casi di cui al comma 1 del medesimo nuovo art. 255-bis;
- III) al **comma 3-bis** è prevista l'applicazione altresì della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi al conducente del veicolo, qualora l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di veicoli a motore.

1/b.3) - articolo 255-ter del d.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)

La novella inserisce nel D.lgs. 152/2006 il nuovo art. 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), che si presenta come speculare rispetto a quella di cui all'art. 255-bis, ma -diversamente da tale articolo, che si occupa dei rifiuti non pericolosi "in casi particolari"- tale norma nuova ha ad oggetto i rifiuti pericolosi.

Conseguentemente detta norma prevede una sanzione più severa, mediante un innalzamento della pena minima, sia nell'ipotesi *ordinaria* (reato commesso da *chiunque*), sia nell'ipotesi del reato c.d. *proprio* (reato commesso dai titolari di imprese e dai responsabili di enti) ⁴.

1/c) - articolo 256 del d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

La novella modifica l'articolo 256 del d.lgs. 152/06. Invero ⁵:

- I) il **comma 1** è modificato, prevedendo come delitto -anziché come contravvenzione- le attività non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti; il

delitto è dunque punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso di rifiuti *non pericolosi*, e con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di *rifiuti pericolosi*;

II) coerentemente al comma 1 le lettere a) e b) sono abrogate;

III) viene introdotto il **comma 1-bis**, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, qualora:

a) dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

in presenza della suddetta circostanza aggravante, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso di *rifiuti non pericolosi*, e della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi, nel caso di *rifiuti pericolosi*;

IV) viene introdotto il **comma 1-ter**, il quale prevede che, nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi;

V) viene introdotto il **comma 1-quater**, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato;

come già precisato a proposito quando è stato analizzato l'art. 255-ter, il **comma 2** dell'art. 256 (che prevedeva come reato l'abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti) è abrogato, coerentemente con l'inserimento del nuovo art. 255-ter che prevede detto reato;

VI) il **comma 3** dell'art. 256 è sostituito dal nuovo comma 3, il quale prevede che chiunque -fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1- realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi, nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

VII) viene introdotto il **comma 3-bis**, il quale prevede che la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

inoltre, nei casi su indicati, qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni;

VIII) viene introdotto il **comma 3-ter**, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

IX) al **comma 4**, il riferimento, ivi previsto, ai commi 1, 2 e 3 -coerentemente con le norme introdotte- è sostituito dal riferimento ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, inseriti dalla novella;

X) nel **comma 5**, che prevede il reato di miscelazione indebita di rifiuti, il riferimento alla pena di cui al previgente comma 1, lettera b) (ora abrogato), è sostituito dalla previsione dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

1/d) - articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti)

La novella modifica l'articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 che prevede il delitto di *combustione illecita di rifiuti* ⁶.

Invero:

I) il **comma 2** (che finora prevedeva l'estensione delle pene di cui al comma 1 a chi teneva le condotte di cui agli artt. 255 -abbandono-, 256 -gestione di rifiuti non autorizzata- e 259 -traffico illecito di rifiuti) è sostituito da un nuovo secondo comma il quale prevede che le stesse pene di cui al primo comma si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva

combustione illecita di rifiuti, mentre nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1 dell'art. 256-bis;

II) coerentemente il **comma 3** è stato abrogato.

III) viene introdotto il **comma 3-bis**, il quale prevede che la combustione di rifiuti è punita con la reclusione da tre a sei anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni, nel caso di rifiuti pericolosi; quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

IV) viene introdotto il **comma 3-ter**, il quale prevede che, se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà;

a tal proposito deve evidenziarsi che la nozione giuridica di *incendio* non coincide necessariamente con l'accezione comune, intendendosi per *incendio* non un qualsiasi fuoco, bensì un fuoco di vaste dimensioni, che tende a propagarsi e che presenta difficoltà di spegnimento;

V) al **comma 4**, coerentemente con le innovazioni apportate all'articolo, il riferimento al comma 1 è sostituito dal riferimento ai commi 1 e 3-bis;

VI) coerentemente con la modifica dell'art. 255, al **comma 6** viene soppresso il riferimento a detto articolo.

1/e) - articolo 258 del d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

La novella modifica l'articolo 258 del d.lgs. 152/2006 rubricato *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*.

Invero ⁷:

I) al **comma 2**, primo periodo -che sanziona come illecito amministrativo l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 TUA- sono aumentati gli importi minimo e massimo della sanzione, che passano da "duemila a diecimila euro" agli attuali "*da quattromila a ventimila euro*";

II) viene introdotto il **comma 2-bis**, il quale prevede che all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue:

- in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi;
- altresì, la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

III) al **comma 4** -il quale prevede come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza il relativo formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti- viene fissata la pena della *reclusione da uno a tre anni*, in luogo del pregresso richiamo alla *pena dell'articolo 483 c.p.*;

IV) viene introdotto il **comma 4-bis**, il quale prevede che, nel caso di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo (predisposizione ovvero uso di certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni), sia disposta la misura di sicurezza della confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

1/f) - articolo 259 del d.lgs. 152/2006 (Spedizione illegale di rifiuti)

La novella modifica l'articolo 259 del d.lgs. 152/2006 (finora rubricato come *Traffico illecito di rifiuti*).

Invero ⁸:

I) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Spedizione illegale di rifiuti*»;

II) il **comma 1** -che prevedeva come reato contravvenzionale la spedizione di rifiuti integrante un traffico illecito- è sostituito da un nuovo comma 1, che prevede come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, il fatto di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

III) la pena è aumentata nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La novella inserisce nel d.lgs. 152/2006, dopo l'articolo 259, gli artt. 259-bis e 259-ter.

1/g) - articolo 259-bis del d.lgs. 152/2006 (Aggravante dell'attività di impresa)

Il nuovo art. 259-bis, rubricato *Aggravante dell'attività di impresa*⁹, prevede che le pene previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 del d.lgs. 152/06 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

La nuova norma prevede che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

1/h) - articolo 259-ter del d.lgs. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti)

L'art. 259-ter, rubricato *Delitti colposi in materia di rifiuti*¹⁰, introduce nel d.lgs. 152/06 le fattispecie colpose dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 259.

La norma di nuovo conio prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del d.lgs. 152/2006 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2) - Modifiche al codice penale

L'art. 2 del decreto legge apporta al codice penale alcune modificazioni, che riguardano:

- l'articolo 131-bis, in tema di *esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*;
- l'articolo 452-sexies, in tema di *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*;
- l'articolo 452-quaterdecies, in tema di *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*.
-

2/a) - Articolo 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

L'articolo 131-bis c.p. è modificato¹¹, ampliando la platea dei reati che non possono essere considerati di particolare tenuità, inserendovi quelli di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del d.lgs. 152/06, come modificati o inseriti dal decreto-legge 116/2025.

Ciò avviene mediante l'inserimento -nel citato articolo- del numero **4-ter**), nel quale sono per l'appunto elencati i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2/b) - articolo 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

La novella modifica anche l'articolo 452-sexies c.p., che prevede il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Invero¹²:

I) la novella sostituisce il secondo comma dell'art. 452 sexies c.p., prevedendo che la pena di cui al primo comma venga aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

II) coerentemente il terzo comma è abrogato.

2/c) - articolo 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Il decreto-legge 116/2025 modifica anche l'articolo 452-quaterdecies c.p., che prevede il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Invero ¹³:

- I)** la novella inserisce, dopo il secondo comma, un terzo nuovo comma, il quale prevede che le pene previste dai commi precedenti sono aumentate fino alla metà, quando:
- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3) - Modifiche al codice di procedura penale

Il decreto-legge in esame interviene anche a modificare l'art. 382-bis c.p.p. nei termini appresso evidenziati.

articolo 382-bis c.p.p. (Arresto in flagranza differita)

L'art. 3 della novella modifica l'articolo 382-bis c.p.p., che prevede l'arresto in flagranza differita ¹⁴, estendendo l'applicabilità di detto istituto ai reati di cui agli articoli:

- (a) 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
- (b) 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)
- (c) 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
- (d) 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
- (e) 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- (f) 255-bis d. lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)
- (g) 255-ter d. lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)
- (h) 256 d. lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo (rifiuti pericolosi), comma 1-bis, comma 3, comma 3-bis;
- (i) 256-bis d. lgs 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti)
- (j) 259 d. lgs 152/2006 (Spedizione illegale di rifiuti).

Da ricordare che l'art. 382-bis c.p.p. (introdotto dalla legge 168/2023) prevede che si considera comunque **in stato di flagranza** colui che, **sulla base di documentazione video fotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto**, risulti aver commesso uno dei reati innanzi elencati.

L'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4) - Modifiche di altre disposizioni normative

Il decreto-legge in esame apporta poi modifiche ad altre disposizioni normative, ovvero:

- (a) legge 16 marzo 2006, n. 146;
- (b) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (c) decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- (d) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4/a) - Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

L'art. 4 della novella modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di *operazioni sotto copertura* ¹⁵, estendendo la causa di non punibilità ivi prevista ai delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies c.p. e ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4/b) - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

L'art. 5 della novella modifica l'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ¹⁶, estendendo l'istituto dell'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, ivi previsto, alle ipotesi di persone sottoposte a procedimento penale anche per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4/c) - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

L'art. 6 del decreto-legge 116/2025 modifica l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche ¹⁷:

- I) al **comma 1**, mediante un generalizzato incremento delle sanzioni pecuniarie, ed altresì mediante l'estensione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 25-undecies ai reati di cui agli artt. 452-septies, 452-terdecies e 452-quaterdecies c.p.;
- II) al **comma 1-bis**, mediante l'estensione delle sanzioni pecuniarie e di quelle interdittive nel caso di condanna anche per i delitti appena citati;
- III) al **comma 2**, mediante l'estensione delle sanzioni pecuniarie (già previste per alcuni reati di cui al d.lgs. 152/2006) ai reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter del d.lgs. 152/2006 e adeguando le sanzioni previste alla lettera b) per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006 alle modifiche apportate a tale norma dallo stesso decreto-legge 116/2025;
- IV) inserimento del **comma 2, lettera b-bis**), che estende le sanzioni pecuniarie al reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, in precedenza non previsto;
- V) al **comma 2, lettera e)**, mediante un incremento delle sanzioni pecuniarie per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 259 d.lgs. 152/2006;
- VI) abrogazione del **comma 2, lettera f)** (che prevedeva le sanzioni pecuniarie per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006);
- VII) inserimento del **comma 2-bis**, che prevede la diminuzione da un terzo a due terzi delle sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a-bis), a-ter), b), ed e) del secondo comma dell'art. 25-undecies, nell'ipotesi di cui all'art. 259-ter del d.lgs. 152/2006 (*delitti colposi in materia di rifiuti*);
- VIII) modifica del **comma 7**, con estensione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 ai reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e) nonché la previsione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento doloso a seguito della violazione del divieto di versamento di sostanze inquinanti in mare).

4/d) - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

L'art. 7 del decreto-legge 116/2025 apporta alcune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, segnatamente intervenendo sugli artt. **15** e **201**.

Quanto all'**art. 15** CdS, le modifiche riguardano ¹⁸:

- I) la **lettera f)**, che prevede il divieto -punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102- di insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie *diversi dai rifiuti* (sino a questo momento era vietato "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*");
- II) l'inserimento della nuova **lettera f-bis)**, che prevede il divieto -punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866- fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e

232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento (sinora era vietato “*insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*”).

Quanto all’**art. 201 CdS**, le modifiche riguardano ¹⁹:

- l’inserimento del **comma 5-quater**, il quale estende le disposizioni del comma 5-ter, in materia di esonero dalla contestazione immediata e di accertamento mediante i sistemi di videosorveglianza, all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) appena esaminato.

5) - Utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

L’art. 8 del decreto-legge prevede testualmente che, a tutela e salvaguardia dell’ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all’accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Linee guida operative

In relazione a quanto sinora dedotto, con la riserva già formulata innanzi all’esito del vaglio Parlamentare del decreto-legge n. 116/2025, si possono fornire le prime *linee guida operative*.

Linee guida operative per i magistrati

- (a) I reati di recente introduzione (art. 255-bis, 255-ter, 259-bis, 259-ter d. lgs 152/2006) vanno attribuiti alla competenza del *Gruppo 1*, come peraltro già avviene per tutti i reati rientranti nel Testo unico ambiente.
- (b) I Magistrati -segnatamente durante il *turno esterno*- sono invitati a prestare il massimo ausilio alla P.G., soprattutto per quanto riguarda le prime fasi applicative, con particolare riferimento alle ipotesi di *arresto in flagranza differita* ex art. 382-bis c.p.p..
- (c) Ci si riserva ogni altra determinazione all’esito della interlocuzione con i Magistrati, invitati sin da adesso a formulare proposte per la gestione in concreto delle fattispecie (nuove o riformulate), nonché ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dagli artt. 131-bis c.p. e 283-bis c.p.p.

Linee guida per la Polizia Giudiziaria

- (a) La Polizia giudiziaria è invitata a prestare la massima attenzione nella redazione delle informative di reato, distinguendo accuratamente le ipotesi di illecito amministrativo da quelle di illecito penale, non mancando di ricordarsi -nei casi dubbi- con l’Ufficio di Procura.
- (b) Si evidenzia la rilevante novità costituita dalla estensione dell’arresto in flagranza differita a molti tra i reati ambientali; a tal fine -ferma restando la circostanza che l’arresto rientra tra le facoltà della Polizia Giudiziaria- appare opportuno che, soprattutto nelle prime fasi di applicazione della normativa, vi sia una preliminare interlocuzione con il Pubblico Ministero di *turno esterno* (per gli aspetti specifici) e con il Procuratore della Repubblica (per gli aspetti più generali).
- (c) La Polizia Giudiziaria -soprattutto gli organi maggiormente specializzati nel settore- è comunque invitata a fornire osservazioni in merito alla recente normativa, anche per la necessaria attività di coordinamento con la direttiva n. 10/2024 più volte richiamata.

Parma, 12.08.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D’Avino

NOTE DI CHIUSURA

¹ La nuova norma recita testualmente:

Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

Commi 1-19 bis - omissis

19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 -bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

² Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:

Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

³ Si riporta il testo dell'articolo in questione:

Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari).

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁴ Si riporta il testo dell'articolo in questione:

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi).

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

⁵ Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:

Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. abrogato

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

«3-bis. La realizzazione o gestione di una di scarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, con segue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la di scarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi di cui ai commi 1, 1 bis, 3 e 3-bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.⁹ Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

⁶ Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:

Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. abrogato

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento;

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

⁷ Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi

se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue oltre sì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena **della reclusione da uno a tre anni** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui

all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

⁸ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

⁹ **Si riporta il testo dell'articolo in questione:**

Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa).

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

¹⁰ **Si riporta il testo dell'articolo in questione:**

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti).

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

¹¹ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge;

4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti da gli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

¹² **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sul le strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. abrogato

¹³ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

4. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.5. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 6. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

¹⁴ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione dei servizi.

¹⁵ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione, limitatamente al comma 1:**

Art. 9 (Operazioni sotto copertura)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452 -quater, 452 -sexies, 452-quaterdecies nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali;

b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a);

b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali.

¹⁶ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 34 (*L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*).

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603 bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende

o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

¹⁷ Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:

Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote ;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote ;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma ;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocento cinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256 :

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento cinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento cinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote ;

f)

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

¹⁸ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione:**

Art. 15 (Atti vietati)

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti ;

f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255 bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento ;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

¹⁹ **Si riporta il testo coordinato dell'articolo in questione (vengono riportati, per brevità, i soli commi 5-ter e 5-quater):**

Art. 201 (Notificazione delle violazioni)

5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, quando l'orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45.

5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.